



Roma 10 marzo 2011
CIRCOLARE
N. 4 / 2011

Agli Iscritti
Alle Casse Rurali/Banche di Credito
Cooperativo
Alle Federazioni locali ed Enti Collegati
Agli Enti Centrali

e p.c.

Ai Membri del Comitato Amministratore

Oggetto: *Trattamento fiscale dei contributi versati alla Cassa Mutua Nazionale e delle spese sanitarie sostenute nel 2010.*

La normativa tributaria applicabile ai contributi versati ad una Cassa di assistenza in relazione ai redditi di lavoro dipendente è quella prevista dall'art. 51, comma 2 lettera a) del TUIR, già art. 48, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, ultima delle quali introdotta con il D. Lgs. 12/12/2003 n. 344. Tale ultima modificazione contiene la disciplina dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito da lavoro dipendente.

Il beneficio fiscale, quindi, viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o **dal lavoratore** solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i contributi devono essere versati ad una Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale;
- il versamento dei contributi alla Cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16.01.2010 del cosiddetto "Decreto Sacconi", si è concluso l'iter legislativo di disciplina dei Fondi Sanitari Integrativi.

In buona sostanza, con tale Decreto, oltre all'istituzione dell'Anagrafe dei Fondi Sanitari, si è provveduto a definire le condizioni affinché le contribuzioni versate agli Enti di Assistenza possano continuare a beneficiare delle deduzioni fiscali. Tali condizioni, operative sin dall'esercizio 2010, saranno verificate con l'approvazione del bilancio (per la Cassa Mutua Nazionale, giugno 2011) ed esplicheranno i loro effetti con l'esercizio 2012. Pertanto, anche per gli anni 2010 e 2011 i contributi versati continueranno a beneficiare della deduzione nel limite massimo annuale di € 3.615,20=, mentre dall'anno 2012 la medesima deduzione sarà garantita solo se la Cassa Mutua Nazionale avrà rispettato i requisiti di legge. In linea generale, i requisiti citati consistono nell'erogare prestazioni odontoiatriche e di assistenza alla non autosufficienza per un importo non inferiore al 20% dei contributi versati al netto delle spese gestionali.

In ordine al limite massimo di deducibilità (€ 3.615,20), è opportuno ricordare che nel computo concorre anche l'importo indicato nel punto 61 del CUD 2011.

Nel caso in cui il lavoratore abbia esteso la copertura sanitaria a favore dei **familiari fiscalmente a carico e non** (Circolare del 12 giugno 2002 N° 50, paragrafo 6, dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normative e Contenzioso), sostenendone il costo, il relativo contributo usufruisce dei benefici fiscali sopra descritti. A tale proposito informiamo che l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifico interpello, ha ulteriormente confermato che il contributo versato per il coniuge e per i familiari fiscalmente non a carico, beneficia della deduzione fiscale in sede di denuncia dei redditi.

Inoltre, come da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 293 dell’ 11/07/2008 , il beneficio della deducibilità dal reddito imponibile dei contributi versati è estesa anche ai pensionati che abbiano mantenuto volontariamente l’iscrizione per sé e per i propri familiari.

Resta fermo che le spese sanitarie sostenute che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, non possono essere detratte dall’imposta del contribuente o da quella dovuta dai famigliari non a carico. La detrazione, invece, può essere applicata in riferimento all’ammontare della spesa non rimborsata dall’Ente o Cassa, quindi rimasta a carico del dichiarante.

La vigente normativa stabilisce, inoltre, che sono **deducibili**, tra l’altro, dal reddito complessivo (vedi art. 10. comma 1/b TUIR) << le spese mediche e quelle di assistenza specifica nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 >>.

Ad esempio, per quest’ultimo caso:

<i>reddito complessivo</i>	25.000,00 €
<i>spese mediche e di assistenza e contributi per coniuge e famigliari</i>	3.000,00 €
<i>imponibile fiscale su cui calcolare l’IRPEF</i>	22.000,00 €

Sono, invece, tra l’altro, **detraibili** dall’imposta (vedi **art. 15** già 13/bis, comma 1/c TUIR) le spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle previste all’art. 10, e le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, solo per la parte rimasta a carico del dichiarante. La misura percentuale di detraibilità e’ stabilita nel del **19%** da applicare sulla parte che eccede il limite di **€ 129,00= da considerare quale franchigia fiscale.**

Esempio:

<i>imposta lorda</i>		3.000,00 €
<i>spese mediche non rimborsate dalla Cassa Mutua Nazionale</i>	1.000,00 €	
<i>Meno franchigia</i>	- 129,11 €	
<i>Importo su cui calcolare la quota di detraibilità</i>	870,89 €	
<i>percentuale di detraibilità 19%</i>	870,89 €X 19% = 165,47€	
<i>importo detraibile dall’imposta (valore arrotondato)</i>		- 165,00 €
<i>imposta dovuta</i>		2.834,00 €

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei contributi - **quota capitaria e contributo integrativo** – riteniamo utile allegare uno schema riassuntivo come per gli anni passati.

Il limite di reddito lordo per essere considerato familiare a carico e' confermato in € **2.840,51=** (*art. 12, comma 3, TUIR, DPR 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni*).

Informiamo gli interessati che provvederemo ad inviare l'attestazione dei contributi versati dagli iscritti alla Cassa Mutua Nazionale per familiari non fiscalmente a carico entro il prossimo mese di marzo.

Per quanto riguarda la detraibilità in genere di spese sanitarie invitiamo gli interessati a leggere sempre attentamente le istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione.

Nel pregare le Aziende in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente circolare, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviare molti cordiali saluti

Il Direttore
F.to Mario Bernardini

AZIENDE, PERSONALE IN SERVIZIO E FAMIGLIARI

Soggetto fiscale	AZIENDA	DIPENDENTE
- contributo quota capitaria : <i>dirigenti, quadri direttivi e aree professionali</i>	€553,00	
- contributo integrati vo coniuge	0	€252,00
- contributo integrativo famigliare	0	€300,00
Trattamento fiscale	Non concorre alla formazione del reddito (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR)	Non concorre alla formazione del reddito (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR)
Misura della deduzione:	€553,00	€252,00 €300,00
Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute ?		Solo quanto rimasto a carico dell'interessato dipendente, coniuge o famigliare (quanto non rimborsato dalla Cassa Mutua Nazionale)

* * * * *

PENSIONATI

Soggetto fiscale	PENSIONATO
contributo di quota capitaria	€600,00
contributo integrativo coniuge non a carico	€252,00
contributo integrativo coniuge a carico	€60,00
contributo integrativo famigliare non a carico	€300,00
contributo integrativo famigliare a carico	€96,00
Trattamento fiscale	Il contributo può essere portato in deduzione dal reddito perché non obbligatorio.
Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute ?	Solo quanto rimasto a carico dell'interessato pensionato, coniuge o famigliare (quanto non rimborsato dalla Cassa Mutua Nazionale)